

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1993

(Pomeridiana)

**Presidenza del Presidente FRANZA
indi del Vice Presidente FABRIS**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

- FABRIS (DC), relatore alla Commissione Pag. 32
33, 34 e passim
- FRANZA (PSI) 2, 5, 8 e passim
- ANGELONI (PDS) 33, 35, 36 e passim
- BOSCO (Lega Nord) 10, 18, 26 e passim
- DI BENEDETTO (DC) 5, 19, 27 e passim
- FABRIS (DC), relatore alla Commissione 3, 4,
5 e passim
- GIOVANNIELLO (DC) 6, 31
- GIUNTA (Repubb.) 4, 6, 9 e passim
- LIBERATORI (PSI) 4, 9, 15 e passim
- LOMBARDI (DC) 4, 6, 7
- MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete) . 3, 4, 5 e passim
- MERLONI, ministro dei lavori pubblici 8, 9,
10 e passim
- NERLI (PDS) 3, 6, 7 e passim
- SARTORI (Rifond. Com.) 5, 7, 10 e passim

Presidenza del Presidente FRANZA

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi
- «**Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche**» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori
- «**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori
- «**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori
- «**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori
- «**Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità**» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1294, 835, 526, 397, 1315 e 1043.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 13 e dei relativi emendamenti di cui ho già dato lettura nella seduta antimeridiana.

Do lettura dei seguenti ulteriori emendamenti presentati dal relatore:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «o stanziabili» con le seguenti: «sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonché disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci».

13.1-bis

IL RELATORE

Al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. Qualora una lavoro compreso nel programma si esegua per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilità per l'intero

triennio della relativa progettazione definitiva e dei necessari mezzi finanziari, nonché indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi».

13.1-ter

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «legislative» con le seguenti: «di rango primario o secondario emanate a livello statale o regionale».

13.1-quater

IL RELATORE

Al comma 9, sostituire le parole da: «sull'efficienza» fino a: «sulla convenienza delle» con: «sulle».

13.1-quinquies

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante la pausa dei nostri lavori ho riflettuto sull'opportunità di lavorare sul testo esistente, anziché sulla mia stesura che è in qualche modo piuttosto radicale ed annulla una serie di suggerimenti avanzati dai colleghi che in effetti rispondono a delle necessità reali. Ritiro quindi l'emendamento 13.1 per sostituirlo con una serie di emendamenti che a mio avviso contribuiscono a rendere maggiormente realistiche le ipotesi configurate. È il caso dell'emendamento 13.1-ter che tende a sostituire il primo periodo del comma 5 con il seguente: «Qualora un lavoro compreso nel programma si esegua per lotti deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilità per l'intero triennio della relativa progettazione definitiva e dei necessari mezzi finanziari, nonché indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi». Lo stesso dicasi per l'emendamento 13.1-quater nel quale si stabilisce che quando si cambia un programma in base ad una serie di norme legislative, queste ultime non sono soltanto quelle di rango primario, bensì decreti, regolamenti, decisioni del CIPE e della Cassa depositi e prestiti sui mutui, in modo tale che il programma risulti realistico.

Infine, l'emendamento 13.1-quinquies tende ad eliminare un'incongruenza sul piano logico contenuta nel testo. Si prevede che dopo aver terminato i lavori debba essere svolta una relazione sulla loro validità. Tuttavia non ha senso stendere una tale relazione dopo la conclusione dei lavori giacché è ovvio che se questi sono stati fatti è perché li si riteneva doverosi, altrimenti non sarebbe valsa la pena eseguirli. Si tratta, insomma, di un vero e proprio omaggio all'intelligenza. Quindi la relazione dovrà soltanto dire se l'opera risponde a benefici di carattere economico e sociale.

In conclusione, invito i presentatori degli altri emendamenti a ritirarli.

NERLI. Ritiro l'emendamento 13.2.

MAISANO GRASSI. Concordo con gli emendamenti presentati dal relatore e ritiro pertanto l'emendamento 13.3.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Invito, in particolare, il senatore Liberatori a ritirare l'emendamento 13.4, giacchè rientra in un discorso che il comune già fa annualmente al momento della stesura del bilancio.

LIBERATORI. Ritiro l'emendamento.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Invito il senatore Liberatori a ritirare anche l'emendamento 13.5. Su questo punto si è già svolta un'ampia discussione, nel senso che abbiamo stabilito che è importante che gli strumenti urbanistici vengano dichiarati necessari per impostare una programmazione; quindi mi sembra che la penale di non concedere contributi a chi non si mette in regola possa servire una volta per sempre per raggiungere un risultato che in quarant'anni non si è ancora riusciti ad ottenere.

LIBERATORI. Intendo mantenere l'emendamento 13.5.

GIUNTA. Ritiro gli emendamenti 13.6 e 13.7.

LOMBARDI. Per quanto concerne il mio emendamento 13.8, non riesco a comprendere come, appena fatto il collaudo, si possa stendere una relazione che riguarda i benefici economici e sociali conseguiti. L'opera è stata soltanto completata, per procedere ad una verifica quale quella richiesta è necessario del tempo.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Dal momento che il collaudo viene eseguito ad opera funzionante, si dovrebbe essere in grado di dire se gli obiettivi sono stati conseguiti. Non è detto che la relazione debba essere inviata il giorno dopo, può anche essere redatta dopo un certo periodo di tempo.

LOMBARDI. Allora scriviamolo.

MAISANO GRASSI. Si potrebbe parlare di rispondenza ai benefici economici e sociali conseguiti o da realizzare.

LOMBARDI. La relazione è sull'opera realizzata ma non sulla verifica dei benefici economici e sociali effettivamente conseguiti.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Il comma 9 dell'articolo 13 prevede che gli enti appaltanti, vale a dire i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale. Cosa vuol dire? Vuol dire che, assieme al programma, si trasmette una relazione sulle opere realizzate in precedenza per le quali sia già stato effettuato il collaudo. Questa relazione viene normalmente stilata ogni tre anni, ma può essere aggiornata anche annualmente e quindi ad essa vanno allegati i certificati di collaudo che provano che i lavori hanno conseguito gli obiettivi per cui erano stati impostati.

MAISANO GRASSI. Sono favorevole a conservare la dizione attuale del comma 9, lasciando anche l'ultima parte che riguarda la verifica dei benefici economici e sociali effettivamente conseguiti che ha un suo significato se la consideriamo in un periodo di tempo triennale.

È importante specificare i riferimenti all'efficienza, all'efficacia, all'economicità e alla convenienza, perchè si tratta di criteri ben definiti.

DI BENEDETTO. Secondo me, non è essenziale il rinvio ai benefici economici e sociali, perchè abbiamo già stabilito che le opere devono rispettare i vincoli posti dagli strumenti urbanistici. Si dovrà quindi discutere degli *standards* urbanistici del comune nella sede opportuna, laddove si dovrà determinare anche la tipologia delle opere. Pertanto, la valutazione dei costi e dei benefici socio-economici è ricompresa nella fase di adozione dei vari strumenti urbanistici, oltre che nel piano triennale di programmazione.

Che senso ha, in una legge relativa alle opere pubbliche, aggiungere altri particolari, quando già è richiesta la regolarità da tutti punti di vista (efficienza, efficacia, economicità e convenienza)? Credo non si debba aggiungere alcun altro criterio. Ogni aspetto è valutato nella fase di adozione degli strumenti urbanistici. Anche per costruire uno stadio è necessario rispettare gli *standards* prefissati.

PRESIDENTE. San Gregorio Magno ha una popolazione di 5.000 abitanti e uno stadio con una capienza di diecimila posti.

DI BENEDETTO. Vuol dire che si è agito senza piano regolatore, perchè ai sensi di legge non è possibile che un paese con un determinato numero di abitanti costruisca uno stadio con una capienza superiore a quello stesso numero.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Lei propone di far terminare il comma con le parole «collaudo finale»?

DI BENEDETTO. Esattamente.

SARTORI. Se non ho capito male, si parla di opere già realizzate, quindi è inutile riferirsi all'efficienza, all'efficacia, all'economicità e alla convenienza, perchè questi criteri devono essere stati già valutati in precedenza. La relazione deve riguardare il collaudo finale. Questo comma ha senso se l'Autorità deve preoccuparsi di sapere quando l'opera in questione viene messa effettivamente a disposizione del pubblico. Il collaudo è opera dei tecnici, mentre i politici fissano i termini entro cui le opere devono essere a disposizione del pubblico. È necessario allora un discorso di chiarimento e al tempo stesso di controllo.

I tecnici facciano il loro mestiere, come anche i politici e lo stesso Osservatorio dei lavori pubblici. Abbiamo verificato che a Gela sono stati spesi dei soldi per opere che non sono mai state messe a disposizione del pubblico.

GIUNTA. Condivido pienamente le sue osservazioni.

NERLI. Sono d'accordo con la proposta del relatore volta ad eliminare il riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'economicità e alla convenienza. Qui si tratta di una verifica successiva come ha giustamente ricordato il collega Sartori. Si prevede cioè che l'opera di cui trattasi sia stata già sottoposta a collaudo e che quindi possa essere messa a disposizione del pubblico.

LOMBARDI. Allora dobbiamo fare riferimento alla funzionalità dell'opera.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Potrei riformulare l'emendamento proponendo la dizione «sulla funzionalità delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale».

GIOVANNIELLO. Attualmente l'amministrazione interessata può chiedere o addirittura pretendere l'utilizzo anticipato di una determinata opera prima del relativo collaudo. Il testo al nostro esame non permette più questa possibilità, anzi la impedisce, soprattutto se adottassimo la disposizione proposta per ultima.

A mio avviso - concordo con la collega Maisano Grassi - è più opportuno mantenere il comma 9 nella sua stesura attuale, perchè quanto meno resta aperta una possibilità grazie all'ambiguità di queste frasi. In caso contrario le amministrazioni non potranno più utilizzare in anticipo le opere realizzate fino alla conclusione del collaudo.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Il dibattito è molto frammentato e non ci capiamo. Qui non stiamo parlando della possibilità di utilizzare in anticipo una determinata opera, come è normale. Si tratta piuttosto della trasmissione di documenti all'Osservatorio dei lavori pubblici. È inutile inviare una relazione con la quale si spiega solo successivamente che una determinata opera era ritenuta utile: una giustificazione del genere va addotta prima. Interessa invece inviare una relazione assieme ai risultati del collaudo finale, per stabilire se un'opera è funzionale o meno. A questo punto gli uffici competenti chiudono la pratica - che era stata aperta nel momento in cui era stata data loro notizia dell'appalto - con la comunicazione dell'avvenuto collaudo e la archiviano.

GIOVANNIELLO. Voi non immaginate quale contenzioso potrà nascere da questa legge. In essa non si può dire tutto, altrimenti i futuri appalti daranno luogo ad una selva di contenziosi.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Alla luce della discussione testè svoltasi riformulo l'emendamento 13.1-*quinquies* come segue: al comma 9 sopprimere le parole: «anche sulla base della verifica dei benefici economici e sociali effettivamente conseguiti» e sostituire le parole: «sull'efficienza, sull'efficacia, sull'economicità e sulla convenienza» con le altre: «sulla funzionalità».

Ribadisco, infine, il parere contrario sull'emendamento 13.5.

LOMBARDI. Ritiro l'emendamento 13.8.

NERLI. Signor Presidente, concordo sul testo degli emendamenti presentati dal relatore, anche perchè viene ritirato l'emendamento 13.1 e quindi si mantiene l'impianto complessivo dell'articolo 13, attinente alla programmazione dei lavori pubblici con alcune correzioni funzionali. Inoltre, con tali modifiche si riesce a rendere l'idea di cosa voglia dire «programmazione triennale» anche per i grandi lavori divisi in lotti, risolvendo in tal modo un dubbio che molti colleghi avevano avanzato.

SARTORI. Vorrei avere dal relatore un chiarimento circa l'emendamento 13.1-ter, sostitutivo del primo periodo del comma 5, laddove si dice che deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilità per l'intero triennio della relativa progettazione definitiva. Questo cosa vuol dire?

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Vuol dire che egli può eseguire nel triennio i lavori come da programma e nulla di più. Nel programma vengono inserite quelle opere che si presume di poter completare in quest'arco di tempo.

MAISANO GRASSI. Anch'io ho un dubbio. Il comma 5 recita: «Qualora l'esecuzione di un lavoro sia divisa in lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento l'esistenza di un progetto definitivo dell'intera opera,» - e ciò a mio avviso non deve essere contestabile - «che deve essere fruibile da parte del committente e comprendere l'articolazione temporale dei lotti e i finanziamenti necessari per pervenire al completamento dell'opera nell'arco di un triennio». L'unico aspetto che può essere discutibile è appunto questo del completamento dell'opera nell'arco di tre anni. Nell'emendamento si afferma qualcosa di diverso e cioè che può essere progettato un solo lotto.

NERLI. Il problema sollevato questa mattina era il seguente. Nell'articolo si parla di «intera opera», allora qualcuno giustamente si chiedeva come si possa fare nel caso di un'opera che magari necessita di 10 anni per essere terminata.

Con l'emendamento si stabilisce che chi definisce un programma lo fa relativamente alle opere che può eseguire nel successivo triennio, con la progettazione definita di tutto ciò che si intende fare in questo arco di tempo. Il responsabile delle procedure attesta che vi sia la disponibilità finanziaria.

MAISANO GRASSI. Il finanziamento può essere fatto per tre anni ma il progetto deve essere complessivo.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Faccio notare che l'ultimo periodo: «I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come

da dichiarazione del responsabile del procedimento» resta in vita. L'emendamento è relativo soltanto alla programmazione dei lotti finanziati. È chiaro che vi sarà un progetto complessivo, ma se si deve appaltare solo quanto è finanziato si programmerà in quei tre anni soltanto una parte delle opere.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Il parere del Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore ed è contrario all'emendamento 13.5.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 13.1-*bis*.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1-*ter*.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1-*quater*.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1-*quinquies*, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.5.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Competenze dei consigli)

1. Al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «i piani finanziari ed i programmi» sono sostituite dalle seguenti: «i piani finanziari, i programmi ed i progetti» e dopo le parole: «i piani territoriali ed urbanistici,» sono inserite le seguenti: «i piani particolareggiati ed i piani di recupero,».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 14 è soppresso.

14.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

14.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «ed i progetti» aggiungere: «esclusi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi su edifici non destinati a finalità pubbliche».

14.3

LIBERATORI

Al comma 1, dopo le parole: «i progetti» aggiungere la parola: «preliminari».

14.4

GIUNTA

Al comma 1, dopo le parole: «... i programmi ed i progetti...» aggiungere la parola: «preliminari».

14.5

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «i piani particolareggiati ed i piani di recupero».

14.6

NERLI

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, ritengo che sia opportuno sopprimere l'articolo 14 perchè quest'ultimo prevede (ampliando le competenze) non soltanto i piani finanziari e programmi, ma addirittura i progetti. Inoltre, esso tende ad inserire, al comma 2, lettera *b*) dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: «i piani territoriali ed urbanistici» le seguenti: «i piani particolareggiati». A mio avviso, non è opportuno modificare in maniera così sostanziale la legge n. 142.

PRESIDENTE. L'articolo 14 modifica una legge approvata recentemente.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Sì, si tratta di una legge approvata da poco tempo e per questo motivo non ritengo opportuno modificarla.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anch'io ho presentato l'emendamento 14.2 (che tende a sopprimere l'articolo 14) perchè ritengo che non si debba modificare la legge n. 142, recentemente approvata. Inoltre, credo che il problema di un ampliamento o meno delle competenze urbanistiche debba essere valutato dalle regioni.

LIBERATORI. Signor Presidente, l'emendamento 14.3, da me presentato, tende ad aggiungere, dopo le parole: «ed i progetti», le seguenti: «esclusi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi su edifici non destinati a finalità pubbliche».

GIUNTA. Signor Presidente, l'emendamento 14.4 si illustra da sè.

BOSCO. Signor Presidente, l'emendamento 14.5, che ho presentato insieme al senatore Cappelli, tende ad aggiungere, dopo le parole: «i programmi ed i progetti» la seguente: «preliminari».

NERLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 14.6.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SARTORI. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto. Debbo dire innanzitutto che non sono favorevole alla soppressione dell'articolo 14, anche se in parte sono d'accordo con quanto ha sostenuto il relatore Fabris: non possiamo modificare una legge approvata recentemente. Tuttavia, ritengo che il discorso che la Camera dei deputati ha affrontato in questo articolo non sia di poco rilievo. I piani finanziari, i programmi ed i progetti presentano delle differenziazioni; senza poi considerare che mediante il meccanismo dei progetti (come abbiamo potuto accertare in occasione dell'indagine conoscitiva svolta recentemente) sono state effettuate tutte quelle squallide operazioni che stanno venendo alla luce in questo ultimo periodo. Per questi motivi, dichiaro che non voterò a favore degli emendamenti 14.1 e 14.2.

NERLI. Signor Presidente, sono d'accordo soltanto su alcune delle considerazioni espresse dal relatore Fabris e dal ministro Merloni, in relazione all'esigenza di abolire l'articolo 14. Certamente alla legge n. 142 vengono in continuazione proposte (se non approvate) modifiche. Quindi, si può anche sopprimere l'articolo 14, ma a mio avviso è necessario, in particolar modo per quanto riguarda gli enti locali, considerare e valutare il discorso dei progetti (che nell'ambito dell'articolo 14 non rappresentano un orpello inutile). Ciò è importante anche in relazione alla nuova legge elettorale perchè in base ad essa si possono determinare nell'ambito dei consigli delle minoranze che non sono in grado di valutare in nessun modo quello che decide la maggioranza.

Per questi motivi, signor Presidente, dichiaro che voterò contro l'approvazione degli emendamenti 14.1 e 14.2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal Governo, identico all'emendamento 14.2, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione gli emendamenti 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 sono preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

Art. 15.

(Attività di progettazione)

1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente la valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di lavori.

3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, comprendente anche l'elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonché l'indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori; in un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonché i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi. Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

6. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei titolari dei lavori, nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell'importo del lavoro. In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimenti relativi ad infrastrutture è destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all'integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo.

8. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 7 relative alla singola opera finanziata.

9. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

I commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

«1. Il regolamento definisce i contenuti della progettazione, sulla base dei seguenti criteri:

a) articolazione nelle fasi preliminare, definitiva ed esecutiva, che corrispondono a livelli successivi di sempre maggiore precisazione delle caratteristiche dei lavori, nonché tenendo presente le diverse tipologie dei medesimi;

b) i progetti sono redatti sulla base di indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche;

c) il progetto definitivo è corredato dallo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, ed indica i termini per la presentazione del progetto esecutivo, l'inizio il compimento e il collaudo dei lavori;

d) il progetto esecutivo è redatto in conformità alle norme comuni nel settore tecnico previste dall'articolo 10 della direttiva 71/305 CEE, così come modificato dalla direttiva 89/440 CEE. È altresì corredato dal capitolato speciale di appalto, da un piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, e da soluzioni concernenti il trattamento del materiale di risulta;

e) i progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori da parte di più soggetti appaltanti o concessionari nella medesima area con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi di accessibilità e di manutenzione degli impianti e dei servizi a rete;

f) i progetti assumono come base i costi standardizzati per tipologia di lavoro e per area territoriale predisposti dall'osservatorio, discostandosene motivatamente qualora i lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente individuate».

15.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare di fattibilità, definitiva generale e esecutiva».

Consequentemente sostituire negli articoli e commi seguenti le parole: «preliminare» con «preliminare di fattibilità» e le parole: «definitiva» con «definitiva generale».

15.2

FAGNI, SARTORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare di fattibilità, definitiva generale e esecutiva».

Consequentemente sostituire negli articoli e commi seguenti le parole: «preliminare» con «preliminare di fattibilità» e le parole: «definitiva» con «definitiva generale».

15.3

SARTORI, FAGNI

I commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«2. Le caratteristiche dei progetti preliminari, definitivi ed esecutori sono definite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 comma seguente della presente legge».

15.4

LIBERATORI

Al comma 2, dopo le parole: «consiste» aggiungere: «in una definizione del progetto di massima dell'opera».

15.5

FAGNI, SARTORI

Al comma 2 sostituire le parole: «la valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili» con le altre: «le ragioni della scelta della soluzione prospettata, le verifiche della fattibilità».

15.6

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «soluzioni possibili» aggiungere le seguenti: «anche rispetto a diverse ipotesi di localizzazione».

Al comma 2, sostituire le parole: «categorie di lavori» con le seguenti: «categorie di opere».

15.7

NERLI

Al comma 7, sostituire le parole: «superare il dieci per cento» con «superare l'otto per cento».

15.8

SARTORI, FAGNI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «ad infrastrutture» con le parole: «a lavori pubblici».

15.9

GIUNTA

Al comma 7, sopprimere le parole: «per investimenti relativi ad infrastrutture» e sostituirle con: «... per investimenti relativi a lavori pubblici».

15.10

IL RELATORE

Al comma 7, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «Analoghi criteri adottano per i propri bilanci, i comuni, le province o loro consorzi».

15.11

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. - Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, determina elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e di opere» (da inserire in coordinamento nella lettera d) del comma 6 dell'articolo 3).

15.1-bis

IL RELATORE

Al comma 7, alla fine del secondo periodo, aggiungere: «con eventuali deroghe previste dal regolamento per particolari categorie di lavori».

15.1-ter

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, è stata già ricordata l'opportunità di modificare il meno possibile il testo pervenuto dalla Camera per non dare l'impressione di correggere eccessivamente il lavoro compiuto dai colleghi deputati. Pertanto, anzichè riscrivere l'articolo 15 in tutti i suoi commi, ho preferito inserire, dopo il comma 5, una nuova formulazione che si illustra da sè. Per questa ragione ritiro l'emendamento 15.1 per presentare il 15.1-bis. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 15.1-ter, che riguarda il comma 7.

Anche gli emendamenti 15.10 e 15.11 si danno per illustrati.

SARTORI. Il testo degli emendamenti da noi presentati è abbastanza chiaro. Con il 15.2 si vorrebbe dare una definizione più precisa della progettazione. Come ricordava il senatore Lombardi, in questo testo si ricorre a numerosi termini, per cui è necessario specificarli meglio.

Per quanto riguarda la progettazione, abbiamo ritenuto che debba trattarsi di un progetto di massima con alcuni elementi che indichino la fattibilità dell'opera.

Con l'emendamento 15.5 abbiamo voluto evidenziare l'esigenza di definire meglio le caratteristiche dei progetti nelle varie fasi (preliminare, definitiva ed esecutiva). È stato infatti ricordato il rischio che i pareri vengano espressi sui progetti di massima, rendendone necessaria una nuova formulazione al momento in cui i progetti stessi diventano esecutivi.

L'emendamento 15.8 si dà per illustrato; ci siamo dimostrati più realisti del re, poichè riteniamo necessario abbassare la soglia dell'importo del lavoro all'8 per cento.

LIBERATORI. L'emendamento 15.4 si illustra da sè.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Il comma 2 dell'articolo 15 disciplina il progetto preliminare, stabilendo che consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente la valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili. Pertanto, alla relazione concernente un determinato progetto si rimanda l'esame delle diverse soluzioni. Personalmente però non ritengo che in un progetto di massima si debbano esaminare le diverse soluzioni riguardanti la costruzione di una strada o di un palazzo. Propongo quindi di modificare quella dizione con la seguente frase: «le ragioni della scelta della soluzione prospettata, le verifiche della fattibilità».

NERLI. Per quanto riguarda l'emendamento 15.7, si tratta di riprendere la logica seguita relativamente all'articolo 13.

Di fronte a una ipotesi da realizzare, possono essere previste localizzazioni diverse nel territorio nell'ambito di un progetto preliminare. Per questo proponiamo di aggiungere, dopo le parole: «soluzioni

possibili» le altre: «anche rispetto a diverse ipotesi di localizzazione». In un progetto preliminare infatti ci si può riferire a un'opera da realizzare, che però può essere dislocata in un'area oppure in un'altra. La semplice dizione «soluzioni possibili» evoca altri problemi e per questo proponiamo di aggiungere le parole «anche rispetto a diverse ipotesi di localizzazione».

Proponiamo infine di sostituire, al comma 2, le parole: «categorie di lavori» con le altre: «categorie di opere», perchè ci sembra una definizione più esatta.

GIUNTA. L'emendamento 15.9 si illustra da sè.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Per quanto concerne l'emendamento 15.2, comprendo il discorso testè fatto dal senatore Sartori, tuttavia poichè abbiamo definito in che cosa consiste il progetto preliminare, a fini di fattibilità, non posso che pronunziarmi in senso contrario all'emendamento. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 15.3, 15.4 e 15.5.

Per quanto concerne l'emendamento 15.6, presentato dal Governo, esso presenta una diversità rispetto alle altre proposte di modifica che tendono ad individuare le soluzioni possibili anche rispetto a diverse ipotesi di localizzazione. Il Ministro, al contrario, invita a ragionare sul perchè si è adottata una certa soluzione e sulle verifiche di fattibilità. Questo discorso mi convince e quindi esprimo parere favorevole. Per quanto concerne l'emendamento 15.7, esprimo parere favorevole alla seconda parte del testo e contrario alla prima parte.

L'emendamento 15.8 tende a sostituire la percentuale dell'8 per cento a quella del 10 per cento. Tuttavia, già con quest'ultima si sono ricevute numerose proteste trattandosi di una contrazione notevole rispetto all'attuale percentuale. Non ritengo opportuno calcare la mano in tal senso e quindi esprimo parere contrario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 15.9 e 15.10.

Per quanto concerne l'emendamento 15.11, poichè abbiamo definito come funzionano i lavori in sede statale, mi sembra che gli stessi criteri potrebbero valere per i bilanci di comuni, province o loro consorzi ed esprimo pertanto parere favorevole.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 15.1-bis e 15.1-ter.

Per quanto concerne l'emendamento 15.2, alla Camera dei deputati in sede di Commissione si è a lungo discusso su come chiamare i tre livelli di progettazione. Ero favorevole a definire il primo «di fattibilità» più che preliminare, ed il secondo «esecutivo», tuttavia sono prevalsi diversi intendimenti. A questo punto non ritengo opportuno modificare ulteriormente il testo e quindi esprimo parere contrario all'emendamento.

Per quanto concerne l'emendamento 15.4 si è ormai assunto l'indirizzo di dettagliare nel disegno di legge le caratteristiche della progettazione e ritengo non si possa tornare indietro. Esprimo quindi parere contrario, così come sull'emendamento 15.5 che può dare luogo a confusioni terminologiche.

Per quanto concerne l'emendamento 15.7 esprimo parere contrario sulla prima parte e parere favorevole sulla seconda.

Quanto all'emendamento 15.8, la percentuale del 10 per cento, come affermava il relatore, viene giudicata da molti insufficiente. Attualmente per le progettazioni non siamo più vincolati alle tariffe professionali; ciò è stabilito già dalle leggi, ma in effetti esiste ancora un'applicazione non corretta e non generale di questo aspetto.

Questo principio delle tariffe professionali e in un certo senso superato, tuttavia esiste sempre una grande resistenza da parte degli ordini che arrivano a diffidare coloro che praticano prezzi inferiori alle amministrazioni dello Stato. Ritengo che abbassare ulteriormente la quota riservata ai professionisti non sia possibile. Esprimo quindi parere contrario all'emendamento.

Esprimo parere favorevole anche sugli emendamenti 15.9 (in quanto la sua formulazione è più precisa), 15.10 e 15.11.

NERLI. Signor Presidente, complessivamente sono favorevole all'impianto dell'articolo 15. Tuttavia, devo fare alcune brevi precisazioni, ivi compreso un chiarimento al relatore sull'emendamento 15.1-*bis* che prevede che il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, determini elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e di opere. Certamente ciò si rende necessario perchè se noi prendiamo in considerazione, in relazione alla progettazione preliminare, ma anche a quella definitiva e a quella esecutiva, per esempio il settore del restauro dei beni culturali, ci rendiamo conto che con l'attuale formulazione dei commi 2,3 e 4 potrebbe sfuggire la valutazione di qualche aspetto. A mio avviso, quindi, è necessario che il regolamento determini in maniera dettagliata gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e di opere. Proprio per questo motivo avevo pensato di presentare un emendamento (che poi non ho formalizzato) al comma 3 dell'articolo 15, che recita: «in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata». In questo caso, a mio avviso, bisogna specificare che è necessaria una verifica e un accertamento sulle strutture esistenti (perchè se non si provvede a questa specificazione, potrebbe sembrare che il progetto definitivo non considera tale aspetto).

Per quanto riguarda l'emendamento 15.8, presentato dai senatori Sartori e Fagni, relativo alla percentuale dell'importo del lavoro inerente alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, penso che debbano essere considerate in maniera diversa alcune particolari categorie. Per esempio, per procedere alla gara di un restauro, spesso la ricerca e la progettazione costano molto di più dell'esecuzione stessa (perchè è più complessa e costosa la ricerca, che individua l'area, procede ai rilevamenti e ai sondaggi, rispetto alla realizzazione dell'opera). Pertanto, ritengo che per alcune categorie particolari di lavori tale percentuale vada riconsiderata.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Senatore Nerli, l'emendamento 15.1-*ter* tende ad aggiungere al comma 7, alla fine del secondo periodo,

le seguenti parole: «con eventuali deroghe previste dal regolamento per particolari categorie di lavori».

NERLI. Signor Presidente, dichiaro di essere favorevole alla proposta emendativa, testè indicata dal relatore.

BOSCO. Signor Presidente, ritengo che l'articolo 15 sia nel suo complesso ben formulato: esso descrive opportunamente tutti i lavori inerenti alla progettazione e determina appropriatamente le adempienze relative alla progettazione. Certamente rappresenta un passo in avanti rispetto all'attuale normativa, ma non capisco per quale motivo si voglia mantenere la percentuale del 10 per cento.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Senatore Bosco, ho presentato l'emendamento 15.1-ter che specifica: «con eventuali deroghe previste dal Regolamento per particolari categorie di lavori».

BOSCO. Probabilmente la percentuale del 10 per cento è sufficiente a contenere i costi della progettazione per opere particolarmente onerose, ma non per quelle poco costose. Non riesco a capire per quale motivo si insiste sulla percentuale del 10 per cento come tetto massimo, quando sono previste delle tariffe professionali che vengono applicate in tutta Italia. Ritengo che ciò sia riduttivo per una legge che si proietta nel futuro.

Inoltre, vorrei avere alcuni chiarimenti sul comma 8 dell'articolo 15 che recita: «Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima». In sostanza, a questo fondo di rotazione possono accedere gli enti territoriali con i loro uffici tecnici per la progettazione preliminare oppure anche per retribuire professionisti per incarichi esterni? Penso che sia necessario un chiarimento a questo proposito.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intervengo per una breve precisazione. È chiaro che quando si parla di fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche ci si riferisce anche agli enti di cui all'articolo 2 (cioè gli enti appaltanti).

BOSCO. Con i loro uffici tecnici?

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sì. Comunque, la previsione di tale comma va confrontata con quella dell'articolo 16, che disciplina la redazione dei progetti.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, intervengo brevemente per far presente al senatore Bosco che il problema delle tariffe professionali è già superato (per legge) per l'amministrazione dello Stato. Il provvedimento sugli appalti al nostro esame favorisce l'effettuazione di gare sulla progettazione e non soltanto per ridurre i costi, ma anche per ottenere degli sconti sulle tariffe. È questo un principio che già viene applicato presso il Ministero dei lavori pubblici

(anche dall'ANAS): non si tiene più conto delle tariffe professionali. Inoltre, si tratta di un principio già previsto per legge a cui oggi si cerca di dare applicazione.

Il fondo di rotazione prevede uno stanziamento iniziale da parte della regione a favore delle amministrazioni locali, che poi viene reintegrato nel momento in cui si finanzia concretamente l'opera da realizzare. Quanto è stato anticipato per predisporre il progetto viene cioè restituito quando l'opera viene avviata ed eseguita.

DI BENEDETTO. Condivido quanto dichiarato dal collega Bosco, però esiste anche il rovescio della medaglia. Come ha ricordato il Ministro, al di là degli ordini professionali, sappiamo che molti organi di controllo bocciano le deliberazioni delle amministrazioni locali quando le stesse, sulla parcella presentata ai sensi delle norme disciplinanti i medesimi ordini professionali, applicano una cifra percentuale stabilita con convenzione tra gli enti pubblici e i privati professionisti.

Ritengo allora sia opportuno mantenere la dizione attuale del testo, affinché in fase di regolamento si possano definire criteri certi in materia. Gli enti pubblici del resto predispongono progetti a una sola condizione: che presentando domanda di finanziamento alla regione, quest'ultima la accetti e conceda le relative risorse. Tuttavia le leggi regionali prevedono una spesa tecnica pari al 7 per cento dell'importo totale e quindi i comuni, al momento di affidare un incarico, devono pagare la differenza.

In una fase di regolamentazione e di moralizzazione del settore si farà fatica ad accontentare le esigenze di molte persone, perchè molti saranno coloro che si accontenteranno di una percentuale più bassa del 10 per cento. Del resto guadagnare una percentuale del 5 per cento su costi medi di opere che si aggirano attorno a cifre enormi, mi sembra comunque remunerativo. Da parte loro, gli enti locali dovranno sempre aggiungere il 2 o 3 per cento rispetto ai finanziamenti delle regioni.

Può darsi che le regioni stesse, a seguito dell'approvazione di questo disegno di legge, prevederanno un aumento dal 7 al 10 per cento di incidenza delle spese tecniche. I comuni del resto non hanno altre entrate per cui credo che la proposta del relatore, avallata dal Governo, sia più equa.

SARTORI. Riallacciandomi a quanto sostenuto dal collega Nerli, vorrei ribadire che l'emendamento 15.1-ter è definito in maniera talmente generica che potrebbero nascere dei problemi. Il senatore Nerli poneva una questione chiara, relativa a fatti specifici, al di là di una quantificazione materiale. Anch'io vorrei che nel regolamento concernente le parcelle dei professionisti e delle società di ingegneria non rientrasse quella logica che tutti vorremmo eliminare. Sarebbe quindi meglio lasciare il tetto massimo del 10 per cento.

GIUNTA. Ritengo sia necessario tenere in considerazione anche le riflessioni svolte dai senatori Nerli e Sartori. Non è casuale infatti che spesso si faccia riferimento alle infrastrutture e non ai lavori pubblici nel disegno di legge in esame, perchè in genere si parla di ponti, strade, ospedali e così via.

L'Italia però ha anche un patrimonio culturale e artistico da tutelare e restaurare, per cui si può forse pensare a un subemendamento che definisca meglio lo spirito delle opere considerate, dimostrando così attenzione per il patrimonio sopra ricordato a favore del quale dovrebbe essere sensibilizzato anche il mondo dei lavori pubblici.

MAISANO GRASSI. Al comma 3 si fa riferimento a una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica. Ebbene, ricordo che in discussione generale avanzai la proposta che tutte queste valutazioni fossero fornite dall'ente appaltante. Mi sembrava più sicuro per gli enti appaltatori avere a disposizione un'unica valutazione sulla situazione geologica, geotecnica, idrologica e sismica. Non capisco invece cosa significhi il riferimento all'apposita campagna di sondaggi sull'area interessata.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. In una determinata area sismica evidentemente qualcuno deve compiere dei sondaggi per valutare la stratigrafia e verificare quali materiali vi sono nel sottosuolo. Ad esempio, se si costruisce a Venezia, bisogna sapere dove inizia lo strato impermeabile.

MAISANO GRASSI. Se ogni singolo ente appaltatore deve compiere queste analisi, possono risultare molto costose. Inoltre vi possono essere differenti valutazioni dei costi medesimi all'interno dei vari progetti. Questi dati dovrebbero essere forniti dall'ente appaltante in modo che siano uguali per tutti. Pertanto non capisco chi sia il responsabile di questa apposita campagna di sondaggi. Mi preoccupa affinché valutazioni di questo tipo siano effettivamente sicure.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Credo che la soluzione che stiamo prospettando sia la migliore.

È una soluzione che, con una dizione di carattere generale, sia pure generica, dà la possibilità mediante il regolamento di approfondire questo tema. Per quanto concerne le opere architettoniche, io potrei parlare di lavori in acqua, qualcun altro in zona sismica. Questo per dire che potremmo stare qui a ragionare fino a domani continuando a sfornare ipotesi diverse giacché il nostro è un paese estremamente vario in cui le fattispecie possono essere le più differenti. Allora, anziché inserire un'elencazione, che fatalmente dimenticherebbe qualcosa, vale la pena affidarsi al regolamento che può precisare gli oggetti di valutazione rispetto alle diverse zone.

Ecco perché chiedo ai colleghi di comprendere lo sforzo di sintesi che in un provvedimento di questo tipo deve essere fatto, altrimenti rischiamo di bloccarci.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 15.1-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.1-ter.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3. identico all'emendamento 15.4

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.5.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.6.

È approvato.

In seguito a tale votazione resta preclusa la prima parte dell'emendamento 15.7.

Metto ai voti l'emendamento 15.7, nella sua seconda parte.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.8.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.9.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.10.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.11.

È approvato.

I lavori, sospesi alle ore 17,45, sono ripresi alle ore 18,10.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Redazione dei progetti)

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi.

2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per la redazione dei progetti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

4. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 13, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, i medesimi soggetti possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a società di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonchè del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonchè lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione o di supporto ai compiti dei predetti soggetti.

5. I corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 4 sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi.

6. Ai corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.

7. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione del progetto preliminare.

8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale e che non esercitano le attività di produzione di beni. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

9. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, fermo il principio che l'attività di progettazione deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili.

10. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati, nonchè agli eventuali subappalti o cottimi; ai

medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

11. Ai fini di cui al comma 10, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'articolo 2359 del codice civile, ancorchè tali rapporti intercorrano congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'ultimo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrono rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attività:

- a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
- b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
- c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
- d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
- e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario.

12. Gli incarichi di progettazione sono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, nonchè dalla relativa normativa nazionale di recepimento.

13. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonchè a misurazioni e picchettazioni.

14. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono più di uno, essi devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le attività professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti da professionisti esterni regolarmente iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli organismi della pubblica amministrazione vengono deman-
date funzioni di controllo».

16.2 BOSCO, CAPPELLI

*Al comma 3, dopo la parola: «competenza» aggiungere le altre:
«della consulenza».*

16.3 GIUNTA

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «o di supporto ai compiti
dei predetti soggetti».*

16.4 MAISANO GRASSI

*Al comma 4, sostituire le parole: «o di supporto ai compiti dei
predetti soggetti» con le altre: «o di direzione lavori».*

16.5 IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere in fine, le parole: «tecnico-amministrative».

16.6 GIUNTA

*Al comma 4, aggiungere in fine, le parole: «fermo restando il limite
massimo globale per i costi della progettazione».*

16.7 FAGNI, SARTORI

Il comma 6 è abrogato.

16.8 NERLI

*Al comma 7, sostituire le parole: «del progetto preliminare» con le
altre: «dei progetti preliminari e definitivi».*

16.9 IL GOVERNO

*Al comma 7, sostituire le parole: «del progetto» con le altre: «dei
progetti».*

16.10 IL RELATORE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «e definitivo».

16.11

IL RELATORE

Al comma 8, sopprimere, le parole: «costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capi I del titolo VI del libro quindi del codice civile».

16.12

IL GOVERNO

Al comma 8, dopo le parole: «impatto ambientale» sopprimere le parole: «e che non esercitano le attività di produzione di beni».

16.13

IL GOVERNO

Al comma 8, sopprimere le parole: «è che non esercitano le attività di produzione di beni».

16.14

COVELLO

I commi 10 e 11 sono soppressi.

16.15

PUTIGNANO

Sopprimere, al comma 11, la lettera b).

16.16

COVELLO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12-bis. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in tema di appalti pubblici di servizi».

16.17

IL RELATORE

Al comma 12, sostituire le parole: «progettazione», con le seguenti: «di cui al comma 4».

16.18

IL RELATORE

Al comma 12, sostituire le parole: «dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992», con le seguenti: «dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici dei servizi,».

16.19

COVELLO

Al comma 13, sopprime le parole da: «alle indagini», fino a: «a sondaggi».

16.20

NERLI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. L'affidatario di incarichi di progettazione, di appalti di lavori, di concessione di lavori, può avvalersi per lo svolgimento delle sue prestazioni di società controllate, controllanti e collegate tra di loro in quanto sottoposte al controllo diretto o indiretto, di una medesima controllante, preventivamente indicate nell'offerta. L'affidatario rimane unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione e fornisce le garanzie e le coperture assicurative di cui alla presente legge. Resta ferma in ogni caso l'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di certificazione antimafia».

16.21

COVELLO

BOSCO. Signor Presidente, l'emendamento 16.1 mi sembra assolutamente necessario dal momento che occorre ribadire determinati principi. Sono del parere che lavori ben fatti partono da una buona progettazione e quindi non si può pensare di non pagare adeguatamente dei professionisti con il rischio di avere prodotti che non rispondono alle esigenze. Un buon professionista va pagato, deve essere responsabile di quello che fa e deve fornire un buon prodotto, specialmente ora che diviene responsabile di quanto progetta e porta avanti.

L'emendamento 16.2 tende ad affidare agli uffici tecnici della pubblica amministrazione il controllo della progettazione delle opere che vengono eseguite. Non è pensabile che tali uffici eseguano progettazioni con un incentivo dell'1 per cento. Accade che essi affidano la progettazione ad imprese che fanno in pratica ciò che vogliono cosicché gli uffici tecnici divengono veri e propri ostaggi di queste ultime e non riescono a fare più alcuna contestazione.

Pertanto questi due emendamenti rivestono un'importanza fondamentale: la progettazione deve essere affidata a professionisti esterni e l'amministrazione deve controllare l'esecuzione delle opere.

GIUNTA. Gli emendamenti 16.3 e 16.6 si illustrano da sé.

MAISANO GRASSI. L'emendamento 16.4 tende a sopprimere, al comma 4, le parole: «o di supporto ai compiti dei predetti soggetti». Riterrei opportuno eliminare tale riferimento.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 16.5 tende a sostituire, al comma 4, le parole: «o di supporto ai compiti dei predetti soggetti» con le altre: «o di direzione lavori». L'emendamento 16.10 tende a sostituire, al comma 7, le parole: «del progetto» con le altre: «dei progetti». Con l'emendamento 16.11 si tende ad aggiungere alla fine del comma 7 le parole: «e definitivo».

Per quanto concerne l'emendamento 16.17, poichè nel comma 12 si parla della direttiva n. 50 del 1992, mi sembra che un tale discorso possa essere fatto per importi superiori ai 200.000 ECU, mentre per gli incarichi di importo inferiore ci si deve affidare a professionisti italiani, che vanno aiutati.

L'emendamento 16.18 tende a sostituire, al comma 12, la parola: «progettazione» con le altre: «di cui al comma 4».

SARTORI. Signor Presidente, l'emendamento 16.7 tende soltanto ad inserire una precisazione che rafforza il concetto contenuto nel comma 4 dell'articolo 16. A mio avviso, alla fine di questo comma è opportuno aggiungere le seguenti parole: «fermo restando il limite massimo globale per i costi di progettazione».

NERLI. Signor Presidente, con l'emendamento 16.8 si propone l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 16 che recita: «Ai corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340» (che è quella che sancisce la inderogabilità del minimo delle tariffe spettanti agli ingegneri e agli architetti). Ritengo che ciò sia coerente con quanto è stato deciso precedentemente, cioè in relazione all'individuazione del margine del 10 per cento.

Con l'emendamento 16.20 si propone di sopprimere, al comma 13 dell'articolo 16, le parole da: «alle indagini» fino a: «a sondaggi». Ricordo che questo comma stabilisce che gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonchè a misurazioni e picchettazioni. È opportuno sopprimere le parole: «indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi», in quanto ritengo che questo aspetto rientri nella regolamentazione di quei particolari incarichi di progettazione, di cui ci siamo occupati esaminando il precedente articolo.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli senatori, con l'emendamento 16.9 si propone di sostituire, al comma 7, le parole: «del progetto preliminare» con le altre: «dei progetti preliminari e definitivi». In sostanza questo emendamento è identico a quello presentato dal relatore.

Inoltre, l'emendamento 16.12 tende alla soppressione, al comma 8, delle parole: «costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro V del codice civile». In sostanza, si vogliono escludere le società di ingegneria costituite nelle forme che ho citato.

Con l'emendamento 16.13 il Governo propone di sopprimere, al comma 8, dopo le parole: «impatto ambientale» le seguenti parole: «che non esercitano le attività di produzione di beni».

DI BENEDETTO. Signor Presidente, comunico che faccio miei gli emendamenti 16.14, 16.16, 16.19 e 16.21 presentati dal senatore Covello.

L'emendamento 16.14 si illustra da sè. Desidero soltanto sottolineare che esso è identico alla proposta emendativa del Governo (l'ho fatto mio in quanto ritengo che ognuno debba fare il proprio lavoro, senza commistione di compiti).

Con l'emendamento 16.16 si propone la soppressione, al comma 11, della lettera *b*) che recita: «il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse». Riteniamo che l'ente committente non abbia alcun interesse a venire a conoscenza di lavori o di rapporti dell'impresa con altre imprese, se non in relazione al lavoro stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.19, si propone di non indicare soltanto la direttiva CEE 92/50 del Consiglio del 18 giugno 1992, ma tutte le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici dei servizi.

Infine, con l'emendamento 16.21 si propone di aggiungere, dopo il comma 13, il seguente: «13-bis. L'affidatario di incarichi di progettazione, di appalti di lavori, di concessione di lavori, può avvalersi per lo svolgimento delle sue prestazioni di società controllate, controllanti e collegate tra di loro in quanto sottoposte al controllo diretto o indiretto, di una medesima controllante, preventivamente indicate nell'offerta. L'affidatario rimane unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione e fornisce le garanzie e le coperture assicurative di cui alla presente legge. Resta ferma in ogni caso l'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di certificazione antimafia».

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 16.15.

NERLI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per evidenziare due rilevanti questioni. Innanzitutto dichiaro che non condivido le proposte emendative presentate dal senatore Bosco per dei motivi molto semplici. Per quanto riguarda l'emendamento 16.1, non sono d'accordo che i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi debbano essere redatti soltanto da professionisti esterni alla pubblica amministrazione. Ricordo che una delle finalità che persegue il provvedimento al nostro esame è quella di far funzionare la pubblica amministrazione e di consentirle di attrezzare le proprie strutture in maniera adeguata. Quindi, condivido una sola osservazione del senatore Bosco, cioè che i tecnici, i geometri e gli ingegneri dovrebbero essere meglio retribuiti, per evitare i problemi che si sono registrati in passato; per esempio, che lavorino «in nero» presso studi professionistici privati. Proprio per questo motivo, non riesco a comprendere per quale motivo sia stato proposto che la progettazione non possa essere effettuata all'interno dell'amministrazione.

Ricordo che il quarto comma dell'articolo 16 prevede che qualora gli enti non siano attrezzati ad eseguire il lavoro perchè lo ritengano particolarmente complesso, possono affidare la progettazione all'esterno, con procedura non regolamentata. Mi sembra evidente che un comune, prima di tutto, debba cercare di affidare ai propri uffici la

progettazione delle opere per le quali indice un appalto; se non è in grado di farlo, può affidare la progettazione all'esterno, in base a quanto prevede la legge. Stabilire che gli enti debbano affidare la progettazione esclusivamente all'esterno, mi sembra francamente una follia, perchè si mutila la stessa possibilità di perseguire gli elementi di programmazione, di certezza e di controllo.

Il collega Bosco ritiene che il fondo di incentivazione possa consentire, all'interno delle amministrazioni pubbliche e sulla base della nuova legge sul pubblico impiego, di applicare quei principi di incentivazione della produttività che noi tutti «a parole» sosteniamo di voler introdurre. Ed io ritengo che sia necessario in questo paese rendere più produttiva la pubblica amministrazione: non bisogna solo affermare che ancora non lo è! Non ritengo sia sufficiente affermare che la pubblica amministrazione non sia produttiva ma bisogna piuttosto creare le condizioni affinché lo diventi. Desidererei far sì che all'interno degli uffici tecnici ci si attrezzasse anche per la progettazione e ritengo la cosa semplice da realizzare e positiva quanto a risultati. La provincia di Siena, ad esempio, ha autonomamente progettato il proprio istituto tecnico-industriale, realizzando un risparmio di centinaia di milioni. Quale dovrebbe essere il motivo per cui i tecnici di un ente non dovrebbero essere preparati come quelli esterni? Se si continua a relegarli in ruoli minori, a non far loro svolgere compiti di progettazione e a non pagarli adeguatamente difficilmente si riuscirà ad ottenere risultati lusinghieri. Perchè mai dovrebbero non essere sufficientemente bravi quando lavorano per il comune, la provincia o la regione mentre dovrebbero divenirlo dopo le ore 14, quando si recano negli uffici privati a lavorare «in nero»? Ritengo che il problema sia solo quello di decidere se intendiamo incentivare il rientro del lavoro di progettazione nella pubblica amministrazione: non possiamo affermare *tout court* che la pubblica amministrazione non sia in grado di progettare nulla in modo autonomo.

Penso poi che si stia snaturando l'impostazione che avevamo dato al problema nel Comitato di indagine (e al riguardo basterebbe andare a rileggere quanto abbiamo ivi deciso), e cioè in questa sede non sembriamo confermare il principio che le società di ingegneria, sulle quali abbiamo discusso a lungo, debbano essere separate dalle società di produzione di beni e servizi: così facendo, torniamo al punto di partenza. Se vogliamo separare la progettazione dall'esecuzione bisogna che siano separate anche queste due fasi: ci sono società private, pubbliche o cooperative che hanno al loro interno società di progettazione; è venuto il momento che le si scorpori, che le si renda autonome, altrimenti torniamo alla situazione della «FIAT Engineering» all'interno della «Cogefar» e così via.

Sono contrario agli emendamenti presentati dal senatore Covello fatti propri dal senatore Di Benedetto: bisogna tenere distinte la fase della progettazione da quella dell'esecuzione dei lavori, altrimenti saremo costretti a prevedere (ma sono contrario a questa subordinata) che le società di ingegneria facenti parte di società produttrici di beni e servizi che hanno partecipato alla fase progettuale, non possano poi partecipare alla costruzione dell'opera. Ritengo che questi due principi vadano salvaguardati, così come sono già previsti dall'articolo 16.

BOSCO. Mi sembra che il nocciolo di questo disegno di legge sia proprio la volontà di dare maggiore responsabilità ai professionisti. Sembrerebbe invece che si tenda a togliere loro responsabilità, affidando incarichi agli uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche e concedendo, per questo, anche un incentivo. In realtà il loro compito dovrebbe essere solo quello di controllare l'operato del tecnico esterno, poichè questi soggetti, in grado di lavorare su praticette, non sono poi veri esperti di calcolo. Il loro compito, in realtà, si sostanzia nel fatto che si rivolgono alle imprese, affidano loro la progettazione e predispongono internamente i progetti che meglio credono, i più redditizi, non i più convenienti per i cittadini e per l'amministrazione. Questi tecnici interni, in sostanza, rimangono «ostaggio» dell'impresa perchè non sanno quanto costerà l'opera nè quando finirà il lavoro di costruzione: non sono in grado di garantire nulla e non sono adeguatamente responsabilizzati. L'articolo 4 del disegno di legge, in caso di errore, fa sì che l'amministrazione subisca sanzioni amministrative. Il quarto comma dell'articolo 16 afferma che se le amministrazioni non sono in grado di effettuare il lavoro in proprio, possono affidare l'incarico all'esterno: ma così si fermerà tutto! Non sono assolutamente d'accordo sulla modifica del comma 6 che, lo ribadisco, ritengo vada lasciato inalterato, perchè la responsabilità va «pagata» ed alla fine, questo fa risparmiare. Con ciò intendo sottolineare la necessità di pagare i professionisti in base alle tariffe previste. L'operaio deve comunque svolgere il suo lavoro al prezzo stabilito sindacalmente: non devono essere previsti incentivi per svolgere la mansione per la quale si è pagati. Non sono d'accordo con quanto ha sostenuto il senatore Di Benedetto, perchè nelle società di produzione di beni e di servizi i professionisti sono ancora una volta «ostaggio» dell'impresa. I professionisti devono svolgere la loro parte e le amministrazioni devono esercitare la funzione di controllo: ognuno deve svolgere il compito istituzionalmente assegnatogli.

GIUNTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò sintetico. Questa diatriba tra professionisti e uffici tecnici ha concorso a far sì che in questi ultimi 50 anni lo Stato ha completamente, volutamente, scelleratamente distrutto le competenze tecniche che aveva nei vari settori. Mi scuso con il senatore Bosco, ma, a mio avviso, non dobbiamo adeguarci a questo; dobbiamo piuttosto cercare di fare un tentativo per ricreare all'interno delle amministrazioni certi comparti, motivandoli anche economicamente. Sono piuttosto dell'opinione di motivare i tecnici professionisti, i giovani ingegneri e i giovani laureati a fare una carriera all'interno dell'apparato pubblico; così facendo, renderemo inoltre la burocrazia italiana simile a quella europea che è composta da persone tecnicamente preparate. Il comma 4 dell'articolo 16, d'altra parte, non impedisce, in caso di specifiche necessità, di rivolgersi a professionisti esterni.

In merito al problema per cui le società di ingegneria non dovrebbero esercitare l'attività di produzione di beni e dei servizi, sono d'accordo con quanto affermato dai colleghi Nerli, Bosco ed altri, e cioè ritengo che non si debba desiderare la commistione, purchè questo valga anche per le società di ingegneria europee. Ma considerato che

non potremo escludere queste ultime, dobbiamo prevedere una norma specifica che elimini lo strumento, che è molto diffuso in Europa, del *subcontracting*.

DI BENEDETTO. Per quanto riguarda l'affidamento dei lavori, credo che il provvedimento in esame tenda anche a consentire agli enti locali di attrezzarsi in vista dell'attuazione progettuale delle opere pubbliche. Concordo quindi con il senatore Nerli. Bisognerebbe però stabilire fin da ora che quando esamineremo l'articolo 29, dove si prevede la responsabilità civile del progettista, introdurremo una disposizione relativa ad una fideiussione pari a un determinato ammontare. Mi sembra infatti complicato che un ingegnere dipendente da un'amministrazione locale sia incaricato, oltre che del progetto, anche del compito di garantire la copertura assicurativa. Bisognerebbe forse armonizzare questi due aspetti relativi alla responsabilità dei progettisti.

LIBERATORI. Ritengo che il compito primario degli uffici tecnici e dei progettisti pubblici sia quello del controllo. Tuttavia, per poter controllare, questi soggetti devono anche saper progettare, altrimenti avremmo tecnici pubblici di seconda categoria.

Ricordo che fino ad oggi i comitati di controllo, di fronte a una progettazione affidata a esterni, pretendevano una dichiarazione dell'amministrazione locale relativa all'impossibilità di procedere alla progettazione mediante personale interno. Questa norma è ancora vigente e addirittura si pretende che ci si rivolga ad altri enti pubblici prima di incaricare gli esterni privati. Sono perciò favorevole al testo dell'articolo 16, così come al successivo articolo 17, che regola l'aspetto dell'incentivazione. Se manca infatti l'incentivazione, viene anche meno il motivo principale per cui ci si dedica a certi lavori.

SARTORI. Credo che l'incentivazione apra la possibilità che tecnici preparati lavorino anche per gli enti pubblici. Si tratta di superare le situazioni di doppio lavoro che si sono determinate per i tecnici degli enti pubblici (ma non solo).

Sono d'accordo su quanto è stato detto a proposito delle società di ingegneria, così come condivido il riferimento del senatore Giunta alle realtà degli altri paesi europei. Lo stesso Ministro però ha ricordato che in Italia abbiamo una situazione particolare. Siamo infatti mossi da una certa logica tipicamente italiana e su alcuni punti dovremmo prescindere da paragoni sin troppo facili a livello europeo, a cui non possiamo riferirci in questo momento.

Presidenza del Vice Presidente FABRIS

GIOVANNIELLO. Sarebbe bene che gli ingegneri dipendenti degli enti pubblici fossero anche progettisti delle opere programmate dai rispettivi enti. Questi professionisti dovrebbero essere trattati economi-

camente alla stessa stregua degli esterni. Naturalmente, poichè utilizzano le strutture degli enti pubblici, l'incentivazione a loro destinata dovrebbe essere uguale alla tariffa dei professionisti esterni ma con la decurtazione di una percentuale pari ai costi di impresa che evidentemente i progettisti interni non devono sopportare.

L'incentivazione in questione premierebbe gli uffici interni e tutti coloro che hanno contribuito alla gestione di un determinato progetto. Finora il cosiddetto premio incentivante del progettista è servito ai vari sindacati di categoria che hanno distribuito queste risorse a pioggia e quindi non veniva premiato il singolo professionista che si era dedicato al progetto di un'opera.

Sono dunque favorevole alla progettazione interna, ma prevedendo l'obbligo per l'amministrazione interessata di ripagare il suo progettista come un professionista esterno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passando al parere sugli emendamenti all'articolo 16, credo di aver capito il senso delle proposte del senatore Bosco che riflettono la sua linea politica e del resto non è il solo a pensarla in questi termini. D'altro canto mi è parso di capire che la Camera, nell'approvare questo articolo, abbia seguito una sua filosofia che, pur non essendo esattamente quella adottata dal collega Bosco, produrrà alla fine gli stessi risultati sostanziali. Di conseguenza, se gli uffici tecnici degli enti pubblici saranno in grado di progettare procederanno al loro interno, altrimenti ci si rivolgerà a professionisti esterni e la situazione rimarrà uguale a quella attuale. Il sindaco esprimerà il desiderio che il suo geometra segua certi lavori piuttosto che perdere tempo a predisporre la progettazione all'interno dei suoi uffici e quindi affiderà l'incarico a professionisti esterni. Dal punto di vista pratico non cambierebbe nulla, almeno questa è la mia impressione frutto anche dell'esperienza.

Avendo però accettato una filosofia diversa, non possiamo esprimere parere favorevole agli emendamenti del senatore Bosco. Sono invece favorevole all'emendamento 16.3.

L'emendamento 16.4 è di tenore sostanzialmente analogo a quello dell'emendamento 16.5 da me presentato, che lo completa nel senso di sostituire le parole: «o di supporto ai compiti dei predetti soggetti» con le altre: «o di direzione dei lavori». Esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento 16.4. Esprimo altresì parere favorevole all'emendamento 16.6.

L'emendamento 16.7 risulta in contrasto con altra proposta emendativa già approvata, con cui si stabilisce che per regolamento eventualmente verranno fatte delle deroghe. Esso avrebbe avuto senso se avessimo mantenuto la percentuale del 10 per cento *tout court*; ma avendo approvato un emendamento che prevede delle deroghe mediante regolamento, con la possibilità di fissare altre percentuali su lavori specifici, invito a ritirare l'emendamento 16.7; diversamente il mio parere non può essere che contrario.

SARTORI. Si può correre il rischio che quel tetto massimo venga sommato alla parte relativa all'incentivazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Sartori, comprendo il suo discorso, tuttavia alla luce dell'approvazione di una precedente proposta di modifica il suo emendamento non può ottenere parere favorevole. Esprimo parere contrario sull'emendamento 16.8 e favorevole sull'emendamento 16.9. Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 16.10, 16.11 e 16.12.

Per quanto concerne l'emendamento 16.13, per la prima volta, signor Ministro, la devo contraddire. Su questo aspetto ci sono state polemiche e discussioni a non finire, ed ho l'impressione che andremmo a rinnovare antiche *querelles* che non avrebbero più fine. Esprimo pertanto parere contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.14 e 16.16. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.17 e sull'emendamento 16.19 che ritengo assorbito nel precedente poichè non si fa riferimento ad una specifica norma comunitaria.

NERLI. Vorrei un chiarimento sull'emendamento 16.17.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il testo è stato riformulato in maniera più chiara; è stato praticamente escluso che la normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie possa riguardare incarichi di importo inferiore ai 200.000 ECU. In pratica vi è da parte dell'amministrazione una certa discrezionalità.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 16.20 che mi sembra non sostenibile. Se ad esempio un ingegnere prende un incarico di progettazione non si vede per quale motivo non possa affidare ad un geologo il compito di svolgere un'indagine geologica.

NERLI. Parliamo di società di ingegneria che si presume siano multidisciplinari.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Io posso affidare l'incarico anche ad un singolo professionista ed egli, non essendo in grado di condurre le indagini geologiche, può chiamare un geologo per eseguire tali studi, dopo di che presenta il suo progetto. Non mi sembra opportuno obbligare a costituire delle società.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Non sono soltanto le società di ingegneria, ma anche il singolo progettista o l'ufficio tecnico del comune che possono fare indagini geologiche o sismiche.

ANGELONI. Infatti va specificato che l'emendamento si limita soltanto alle società.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Se una società di ingegneria ha alle proprie dipendenze un geologo è logico che gli assegni quel lavoro. Ma se non è così, come può fare? Per questi motivi, esprimo parere contrario sull'emendamento 16.20.

Infine, signor Presidente, esprimo parere contrario anche sull'emendamento 16.21.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.1 (anche per le ragioni già evidenziate dal relatore) 16.2 e 16.8. Sono favorevole, invece, agli emendamenti 16.3, 16.4, 16.6, 16.10 e 16.11.

Esprimo il mio parere favorevole sull'emendamento 16.4 che tende a sopprimere, al comma 4, le seguenti parole: «o di supporto ai compiti dei predetti soggetti». Non ritengo che in questo caso sia opportuno indicare la direzione lavori (in quanto ci si riferisce alla progettazione). Quindi, invito il relatore a ritirare l'emendamento 16.5.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, accogliendo l'invito del Ministro, ritiro l'emendamento 16.5.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Debbo anche invitare i presentatori dell'emendamento 16.7 a ritirarlo.

SARTORI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 16.7.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei procedere ad un chiarimento in relazione ad alcune osservazioni che sono state fatte sull'emendamento 16.13 con il quale propongo di sopprimere, al comma 8, le parole: «e che non esercitano le attività di produzione di beni». È stato detto che non dovrebbero essere considerate soltanto le società nazionali di ingegneria, ma anche quelle internazionali perchè in Italia vi sono società di ingegneria internazionale molto famose per l'attività industriale e commerciale che esercitano. Ritengo che si debba mantenere il principio della separatezza tra la progettazione e l'esecuzione delle opere, cioè introdurre il principio che le società che procedono alla progettazione non possano realizzare le opere che hanno progettato.

Tuttavia, anche in Italia ci troviamo in presenza di società (come l'Iritecna), al cui interno vi sono società di progettazione e società di costruzione (come la Italimpianti e la Italcondotte, che fanno parte dello stesso gruppo industriale). Allora, pur sostenendo che la stessa società non può procedere alla progettazione ed all'esecuzione, ritengo che non vi sia alcun problema e alcuna difficoltà se una società del gruppo procede alla progettazione e un'altra all'esecuzione. Se non si procede a tale specificazione si creerebbero enormi difficoltà non soltanto per le società internazionali, ma anche per alcune grandi società italiane. Quindi, prima di prendere una decisione in questo senso, invito gli onorevoli senatori a riflettere su questo particolare aspetto.

Signor Presidente, sono favorevole agli emendamenti 16.14, 16.17, 16.18 e 16.19. Sono invece contrario agli emendamenti 16.16 e 16.20, anche per i motivi che ha indicato precedentemente il relatore. In questo caso è necessario considerare l'universalità dei progettisti, non soltanto le società di ingegneria (che poi non è detto che presentino al loro interno delle specifiche specializzazioni). A mio avviso, i progettisti debbono avvalersi delle consulenze.

NERLI. Non si può prevedere un incarico in base al quale l'architetto deve svolgere un compito e il geologo un altro?

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. L'incarico è affidato all'architetto, il quale può a sua volta rivolgersi, per una consulenza specialistica, ad un geologo.

Sono poi decisamente contrario all'emendamento 16.21.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 16.1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.3.

ANGELONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo contrari a questo emendamento, anche se il rappresentante del Governo ed il relatore si sono pronunciati favorevolmente, poichè ritengo che la questione non sia stata sufficientemente approfondita. Se venisse approvato questo emendamento, infatti, escluderemmo dalla progettazione i servizi tecnici nazionali, ai quali ci si potrebbe rivolgere solo per la consulenza, che è un'attività preliminare alla progettazione. Non vorrei che la legge escludesse in via di principio la possibilità che i servizi tecnici nazionali possano fare anche progettazione. In una seconda fase si tratterà di valutare l'opportunità e la praticabilità di ciò, ma non siamo d'accordo sul fatto che venga affermato questo principio.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ho partecipato all'iter della legge istitutiva dei servizi tecnici nazionali che, se non ricordo male, non hanno compiti di progettazione ma solo di consulenza.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. In sostanza, ci riferiamo al servizio idrografico, al servizio dighe, eccetera: non ritengo possano fare progettazione.

ANGELONI. Non escluderei che possano farla alcuni servizi tecnici. Ma se è già previsto dalla legge, non c'è bisogno di un emendamento che rafforzi questo principio.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il comma 3 dell'articolo 16 recita: «Per la redazione dei progetti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni».

ANGELONI. Perchè mai si propone la dizione «...possono avvalersi della consulenza...»? C'è già la legge 18 maggio 1989, n. 183, che istituisce i servizi tecnici nazionali e ne disciplina le funzioni; non c'è necessità di orientarli ulteriormente: con la parola «consulenza» limitiamo la loro azione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi sembra piuttosto che in questo modo «centriamo» la loro funzione.

SARTORI. Se questi uffici tecnici svolgono la loro azione di consulenza, dobbiamo eliminare il comma 3 dell'articolo 16, perchè non ha più senso. Ritengo invece che la Camera abbia voluto inserire un altro concetto, in base al quale i servizi tecnici devono fare progettazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sul fatto che debbano fare consulenza: si sostiene che la facciano, ma nel caso che così non fosse sarebbe opportuno lasciare comunque «la porta aperta».

SARTORI. È previsto nel succitato comma 3.

GIUNTA. La legge istitutiva dei servizi tecnici nazionali non afferma che possano fare progetti.

NERLI. La legge 18 maggio 1989, n. 183, limita il campo delle funzioni dei servizi tecnici nazionali.

ANGELONI. Stiamo approvando un provvedimento che assegna ai servizi tecnici nazionali anche il compito di redigere progetti. Potremmo affermare che non siamo d'accordo.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Ricordo che sui servizi tecnici nazionali e sulla loro funzione vi è stata una discussione «infinita» anche in sede di Consiglio dei Ministri. Ritengo che essi non possano assolutamente fare progettazione: hanno dei compiti ben specifici, che non svolgono adeguatamente e ciò determina già una situazione molto grave. Il servizio dighe, da quando è passato ai servizi tecnici nazionali, non ha più funzionato. Anche il servizio idrografico è stato «distrutto» nella stessa maniera.

ANGELONI. D'altra parte, stiamo ragionando su un testo approvato dalla Camera dei deputati.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Ma non bisogna ritenere che il testo approvato dalla Camera dei deputati sia il mio.

NERLI. Abbiamo compreso i compiti e le funzioni dei servizi tecnici nazionali: consulenza, fornitura dati, messa a disposizione di strumenti informatici e così via. Il comma 3 dell'articolo 16, prevede la possibilità, per tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, di avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, dei servizi tecnici nazionali. Se inseriamo l'espressione «della consulenza», così come previsto dall'emendamento 16.3, limitiamo la richiesta che tali soggetti possono fare ai servizi tecnici nazionali. Sono contrario all'emendamento 16.3 proprio per questo motivo: perchè, cioè, limita il ricorso delle stazioni appaltanti pubbliche ai servizi tecnici nazionali, per quanto essi possono mettere a disposizione nella fase di predisposizione dei progetti.

GIUNTA. Non è il caso di prendersi in giro. Ritengo che il senatore Nerli fosse contrario al mio emendamento 16.3, perchè riteneva che i servizi tecnici nazionali facessero progettazione. Fornire elementi o dati vuol dire, in realtà, «offrire consulenza». Ho previsto la fornitura di consulenza proprio perchè, secondo me, se fossero in grado di fare ispezioni, rilievi e fornire dati, come diceva giustamente il Ministro e, nel contempo, offrire consulenza avremmo già raggiunto un obiettivo; ma come al solito «fare tutto» vuol dire «fare niente». Intendo, comunque, mantenere l'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 16.3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.4.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.6.

NERLI. Vorrei un chiarimento da parte del presentatore sul significato della sua proposta.

GIUNTA. Se in Italia utilizzassimo maggiormente la consulenza dei professionisti dotati di una certa capacità non si verificherebbero nè frane, nè crolli.

NERLI. L'articolo 16 specifica tutti i passaggi necessari alla redazione del progetto preliminare e di quello definitivo. Se però eliminiamo il riferimento alle attività tecnico-amministrative, si potrebbe pensare che si sta parlando delle pubbliche relazioni e della promozione del progetto. È del tutto ovvio che ci si affida a questi soggetti per prestazioni di carattere tecnico-amministrativo; tuttavia eliminare questa precisazione apre la strada a interpretazioni non prevedibili.

GIUNTA. Quando si parla di attività connesse alla progettazione, non c'entra nulla la pubblicità, nè la comunicazione. Rientrano invece in questa classificazione, ad esempio, le indagini geologiche, ma anche altre attività professionali. Del resto, perchè dovremmo porre dei limiti?

NERLI. Perchè qualcuno potrebbe organizzare un grande e costosissimo convegno e poi, considerandolo connesso alla progettazione, farselo finanziare. Sono contrario a questa possibilità.

GIUNTA. Magari fosse vero. Non ci sarebbe nulla di male ad organizzare un convegno, ad esempio, per conoscere meglio le possibilità di utilizzazione dei vetri isolanti nella costruzione in alta montagna: l'importante è che queste attività rientrino nei costi di progettazione prefissati. Quando ci si trova di fronte ad alternative diverse, si devono avere gli strumenti per scegliere.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È chiaro che il senatore Giunta si riferisce ad attività, oltre che tecnico-amministrative, anche di ricerca.

Metto ai voti l'emendamento 16.6.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.8.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.9.

NERLI. Non capisco questo riferimento alle convenzioni con le università per la predisposizione dei progetti definitivi.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Vuol dire che, nell'ambito di tali convenzioni, le università possono procedere alla redazione non solo di progetti preliminari, ma anche di progetti definitivi.

NERLI. Il sistema delle consulenze serve a sponsorizzare determinate persone. Un conto è utilizzare le convenzioni per effettuare ricerche preliminari, un conto è impegnarsi per progetti definitivi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 16.9.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 16.10 e 16.11, presentati entrambi dal relatore.

Metto ai voti l'emendamento 16.12.

È approvato.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di accantonare l'esame degli emendamenti 16.13 e 16.14.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'emendamento 16.16.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.17.

È approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 16.18, anch'esso presentato dal relatore, mentre l'emendamento 16.19, presentato dal senatore Covello, risulta precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.20.

SARTORI. Siamo favorevoli a questo emendamento. Pensiamo infatti che si debba avere l'autonomia di incaricare ulteriori progettisti o professionisti per svolgere le dovute ricerche. Dal momento però che si tratta di ricerche specifiche, riteniamo giusto approvare l'emendamento del collega Nerli. I professionisti devono svolgere le loro ricerche, ma non si possono introdurre dei meccanismi tali da far nascere delle preferenze laddove i medesimi professionisti sono noti.

Non capisco perchè non si debbano assegnare gli incarichi direttamente ai geologi e agli ingegneri per le loro competenze. Per questa ragione chiediamo l'approvazione dell'emendamento 16.20.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il personale interno che elabora il progetto può avere la necessità di eseguire degli studi e quindi l'amministrazione può affidare un incarico all'esterno. Tale incarico può essere attribuito anche ad un singolo progettista giacchè numerose amministrazioni, per non correre rischi di disparità di valutazioni, desiderano avere un unico responsabile.

ANGELONI. Ritengo che l'oggetto di questo emendamento non sia di poco conto. Anche in questo caso si rischia di sottovalutare l'autonomia professionale di figure che possono essere costrette a lavorare in subappalto, con società di ingegneria e di progettazione, che in nome dell'alta professionalità acquisiscono incarichi per poi decentrare all'esterno a singoli professionisti, oppure con studi di una certa rilevanza, ma con una sola disciplina professionale all'interno, che magari in nome di relazioni e rapporti, acquisiscono un incarico e poi fanno lavorare in subappalto altre figure.

In questo caso probabilmente noi subordiniamo la figura dei geologi e degli ingegneri a quella degli architetti. Noi non siamo d'accordo e quindi invitiamo la Commissione ad approvare questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 16.20.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.21.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

